

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
2	Attualità	21/01/2017	NORME TECNICHE IN STANBY DAL 2010 (G.Latour)	2
1	Appalti e lavori pubblici	23/01/2017	OPERE "GRATUITE", GIRO DI VITE SULLE GARE	3
8	Edilizia e immobiliare	23/01/2017	PIU' RICHIESTE DI MUTUI E PRESTITI (E.Netti)	5
Testata: CORRIERE DELLA SERA				
1	Appalti e lavori pubblici	23/01/2017	L'ULTIMA BEFFA SUL PONTE DELLO STRETTO (S.Rizzo)	6
Testata: LA REPUBBLICA				
11	Appalti e lavori pubblici	23/01/2017	G7 A TAORMINA, CANTONE DA' L'ALLARME (A.Ziniti)	8
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Urbanistica e ambiente	23/01/2017	PAESAGGIO, OK DEFINITIVO AL REGOLAMENTO CHE SEMPLIFICA I PERMESSI «DI LIEVE ENTITÀ»	9

Le maglie della burocrazia. Le regole per la progettazione di strutture antisismiche bloccate da un valzer di visti e responsabilità

Norme tecniche in stand by dal 2010

Giuseppe Latour
ROMA

Burocrazia batte emergenza: uno a zero. Di fronte al muro di rallentamenti e rimpalli della pubblica amministrazione italiana, nemmeno la lunga maratona delle scosse in Centro Italia ha potuto nulla. Così, uno dei principali strumenti di prevenzione che il nostro paese ha attualmente in cantiere, nonostante l'emergenza, non è ancora uscito dall'angolo nel quale si trova dal lontano 2010.

È questa, in sintesi estrema, la storia dell'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (Ntc), il testo chiave per la progettazione di strutture in Italia che, tra le tante innovazioni, porterà nuovi criteri più facili da applicare per la messa in sicurezza in chiave antisismica degli edifici esistenti. Il provvedimento, per la

prima volta, segue un principio di realismo e stabilisce che gli edifici "vecchi" non dovranno rispettare gli stessi criteri di sicurezza del nuovo: allineare le due discipline, infatti, rendeva impossibili

AL VAGLIO DELLA UE

Dopo anni di contrasti interni al consiglio dei Lavori pubblici il testo ha ricevuto il visto dell'Unificata solo a fine 2016. Ora andrà all'esame di Bruxelles

in molti casi le operazioni di messa a norma, perché troppo costose. In alcune situazioni, allora, vengono previsti coefficienti più morbidi del 20%, per facilitare l'adeguamento. L'importanza di questa novità, però, non ha allentato i freni della burocrazia.

La precedente versione delle Ntc è datata 2008 ed è in vigore da luglio del 2009: per legge andava sottoposta a revisione biennale. Così, già a marzo del 2010 l'allora presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, Franco Karrer aveva deciso di avviare il processo che avrebbe dovuto portare a questo aggiornamento. Dopo un primo slancio, a luglio del 2012 il lavoro sembrava vicino alla chiusura: veniva per questo nominata una commissione relatrice, con il compito di arrivare a un testo definitivo. Quel testo, però, è rimasto incastrato tra la commissione e l'assemblea del Consiglio superiore, che avrebbe dovuto dargli via libera. Dopo anni di contrasti e approfondimenti scientifici su alcuni passaggi, a novembre del 2014 la questione pareva finalmente chiusa, con il voto finale dell'assemblea

del Consiglio. E invece no. Prima di arrivare in Gazzetta ufficiale è iniziato il valzer dei visti dei soggetti che, insieme al ministero delle Infrastrutture, dovranno firmare il decreto finale: Protezione civile e Viminale.

Non è tutto. Subito dopo è arrivato il momento del visto delle Regioni che, nell'ultima parte del 2016 hanno rimandato più volte il parere positivo in Conferenza Unificata, dandolo solo a fine anno. Adesso il provvedimento sta per essere inviato a Bruxelles. E anche l'Ue potrebbe mettere il suo zampino in questo girone infernale della burocrazia. Nella precedente versione delle Ntc, infatti, l'Europa ci chiese correzioni. Se lo facesse anche stavolta, il Governo sarebbe costretto a rimangiare il testo. Allungando i tempi, ancora una volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



INFRASTRUTTURE

Opere «gratuite», giro di vite sulle gare

Sul ricorso alle procedure di gara per la realizzazione di opere pubbliche interamente finanziate da soggetti privati, l'ultima parola spetta alla pubblica amministrazione.

Secondo l'Anac la possibilità di non seguire procedure di evidenza pubblica scatta solo se si tratta di veri e propri atti di liberalità e non è prevista quindi nessuna controprestazione a favore del privato. E la valutazione spetta alla Pa.

► pagina 23

IL PARERE

Per l'Autorità anticorruzione il corrispettivo può essere costituito anche dal diritto di sfruttamento del bene o dalla cessione in godimento

Infrastrutture. Secondo l'interpretazione restrittiva dell'Anac bisogna verificare l'assenza di interessi patrimoniali dell'impresa

Sulle opere «gratuite» decide la Pa

Non sempre gli interventi eseguiti a proprie spese dai privati escludono l'obbligo di gara

A CURA DI

**Guido Inzaghi
Simone Pisani**

Spetta alle amministrazioni pubbliche valutare se l'opera pubblica che il privato è disponibile a realizzare a proprie spese rappresenta un vero e proprio atto di liberalità o se si tratta invece di una controprestazione legata all'ottenimento di un'utilità. Una distinzione importante da cui dipende il ricorso alla gara per l'individuazione del soggetto che dovrà realizzare l'intervento.

L'entrata in vigore del nuovo Codice appalti (il Dlgs 50/2016) sembrava aver definitivamente chiarito il tema, da tempo dibattuto in dottrina e giurisprudenza, inerente all'applicabilità o meno delle procedure ad evidenza pubblica a fattispecie nelle quali un soggetto privato si impegna a realizzare, a propria totale cura e spesa, un'opera pubblica prevista da uno strumento urbanistico (nella grafica sono riportate le pronunce più rilevanti). Ma il parere dell'Anac 763/2016 ha riaperto la discussione e ha rimesso all'amministrazione pubblica la valutazione sulla «natura» dell'opera e sull'applicazione delle procedure di evidenza pubblica.

Il nuovo Codice appalti

L'articolo 20 del nuovo Codice statuisce in modo chiaro che «il Codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegna alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80».

La norma sembrava dunque aver superato la posizione espressa

mediante la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 4/2008, secondo la quale, in caso di convenzioni urbanistiche che prevedono la realizzazione di opere pubbliche a cura e spese del privato, pertanto senza scomputo del relativo valore dagli oneri di urbanizzazione, la realizzazione stessa sarebbe comunque avvenuta «sulla base di accordi convenzionali conclusi dallo stesso con l'amministrazione per il raggiungimento di un proprio interesse patrimoniale», con l'effetto che «si può ritenere che le fattispecie... siano da ricondurre alla categoria dell'appalto pubblico di lavori», da ciò derivando, come corollario, che esse

debbero essere affidate secondo procedure ad evidenza pubblica.

Il parere dell'Anac

Chiamata a rispondere a un quesito della Regione Lombardia relativo all'intenzione di un soggetto privato di realizzare, a proprie spese, parte di un'infrastruttura di carattere strategico secondo le previsioni dell'articolo 20 del Codice e senza quindi procedere a gara, l'Anac, con la delibera 763/2016, ha reintrodotto valutazioni che comportano un sensibile contenimento della portata di innovativa dell'articolo 20.

Secondo l'Anac la disposizione non può trovare applicazione se la convenzione riguarda la realizzazione di opere pubbliche da parte del privato in cambio del riconoscimento di una qualunque utilità, con conseguente carattere oneroso della convenzione stessa.

In particolare, l'Autorità ha chiarito che il carattere oneroso della prestazione sussiste in tutti i casi in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere costituito, ad esempio, dal riconoscimento del diritto di sfruttamento dell'opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni.

In tali casi, secondo la tesi di Anac, il privato, pur non portan-

do a scomputo il valore delle infrastrutture pubbliche realizzate, eseguirebbe le opere al fine di raggiungere un proprio interesse patrimoniale, il quale rappresenterebbe dunque la causa del negozio giuridico.

L'Anac conclude sostenendo che il ricorso all'articolo 20 può giustificarsi solo se non sussiste in favore del proponente alcuna controprestazione e l'operazione si configura come un vero e proprio «atto di liberalità» e «gratuità», e rimettendo alla stessa Regione Lombardia l'accertamento circa la sussistenza dei suddetti presupposti legittimanti il ricorso all'istituto di cui all'articolo 20.

La situazione attuale

L'interpretazione piuttosto restrittiva adottata dall'Anac nel parere relativo a uno degli articoli più rilevanti del nuovo Codice, potrebbe però comportare problematiche in sede applicativa.

Insomma, è compito delle amministrazioni pubbliche valutare, caso per caso, se l'opera pubblica che il privato si dovesse rendere disponibile a realizzare a proprie cura e spese rappresenti un vero e proprio atto di liberalità o se, per contro, essa rappresenti sul piano ezologico la controprestazione dovuta ai fini dell'ottenimento di una utilità per il privato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le indicazioni della giurisprudenza

LE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione possono ben costituire opere pubbliche in senso stretto, da un lato, a motivo della loro idoneità funzionale a soddisfare le esigenze di urbanizzazione non limitate al semplice insediamento individuale e, dall'altro, a motivo del fatto che l'amministrazione competente ha il pieno controllo di tali opere, in forza di un titolo giuridico che ne assicura alla stessa la disponibilità al fine di garantirne la fruizione collettiva da parte di tutti gli utenti della zona

Corte di Giustizia Ue, sentenza 21/7/2001 nella causa C-399/98

LA DEFINIZIONE DEL VALORE

Qualora la convenzione stipulata tra un singolo, proprietario di suoli edificatori, e l'amministrazione comunale risponda ai criteri di definizione della nozione di «appalti pubblici di lavori», l'importo di stima che in via di principio deve essere preso in considerazione al fine di verificare se la soglia stabilita da tale direttiva sia raggiunta, e se, di conseguenza, l'attribuzione dell'appalto debba rispettare le norme di pubblicità poste dalla stessa, può essere determinato solo in relazione al valore globale dei differenti lavori ed opere, sommando i valori dei differenti lotti.

Corte di Giustizia Ue, sentenza 21/2/2008, nella causa C412/04

LE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA

Anche gli accordi a titolo oneroso, dai quali derivano per le parti contraenti diritti e obblighi reciproci, che consentono al proprietario espropriando, in particolare, di mantenere la proprietà dell'area e di ottenere la gestione del servizio previsto in cambio della realizzazione diretta degli interventi necessari sono soggetti alle procedure ad evidenza pubblica

Corte Costituzionale, sentenza 129/2006

L'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE UE

Le direttive comunitarie in materia di procedure ad evidenza pubblica per l'attribuzione di lavori, forniture e servizi, si applicano nell'ipotesi che sia conferito ad un privato il compito di realizzare direttamente l'opera necessaria per la successiva prestazione del servizio pubblico, la cui gestione venga poi affidata, mediante convenzione, al privato medesimo

Corte Costituzionale, sentenza 269/2007

OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO

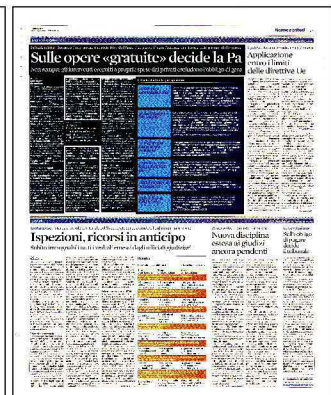
I privati che realizzano opere pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione sono individuati dal Codice dei contratti pubblici come stazioni appaltanti e risultano pertanto soggetti all'applicazione del Codice

Avcp, nota del 2 marzo 2011

L'ESCLUSIONE DALLA GARA

La necessità di ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica è esclusa dal fatto che nessun onere è posto a carico del Comune, né direttamente, né indirettamente attraverso il meccanismo dello scomputo da oneri ad altro titolo gravanti sui soggetti coinvolti nell'attuazione del programma

Consiglio di Stato, sentenza 86/2003



Credito. Il bilancio 2016 di Crif segnala che aumenta l'importo medio, rallentano le surroghe e c'è l'avvicinamento ai volumi pre-crisi

Più richieste di mutui e prestiti

Enrico Netti

Un'accelerazione a due cifre per le richieste di mutuo e la discreta ripresa delle domande di credito delle famiglie. Sono gli effetti della congiuntura che incoraggia le famiglie a varare progetti per l'acquisto di beni e servizi, ritornando a pensare all'abitazione e a rinegoziare il debito. Così nel 2016, tra nuovi mutui e surroghe, le richieste hanno visto un aumento di poco superiore al 13%, andando a consolidare un trend di crescita iniziato l'anno prima, supportato dai migliori prezzi d'acquisto degli immobili e dai tassi d'interesse giudicati accessibili dalle famiglie. In aumento (+7,4%) anche le istruttorie formali per i prestiti.

È quanto rivela l'analisi del sistema informativo Eurisc, il sistema di informazioni creditizie di Crif, con oltre 80 milioni di posizioni. Un incoraggiante segnale

su un ritorno alla fiducia, incoraggiata anche dal trend degli importi richiesti: nel caso dei mutui il valore medio è di poco superiore ai 123mila euro (+0,9%), pur restando ancora molto lontano dai 136mila euro del periodo pre-crisi. Per i prestiti, invece, l'importo medio è di 8.400 euro (+5,3%), anch'esso distante dai 9.500 euro del 2008.

«I prestiti hanno beneficiato della migliorata ripresa dei consumi, specie dei beni durevoli e più costosi, scelte rimandate durante la crisi - commenta Simone Capecchi, executive director di Crif -. Nei mutui riscontriamo invece un rallentamento delle surroghe, a causa della riduzione del bacino di famiglie a cui la rottamazione del vecchio mutuo risulta conveniente».

Il trend resta nel complesso positivo, ma non si può parlare di una vera e propria ripresa. «Il dato delle richieste è mosso da una

domanda un po' più vivace, perché attratta dai bassi tassi d'interesse, dalle migliori condizioni dell'offerta e dalla maggiore concorrenza tra gli operatori - sottolinea Elena Mazzotti, Managing director di Accenture -. In prospettiva per il mercato del credito retail mi attendo, nel prossimo biennio, un consolidamento di questa ripresina».

Quasi una richiesta di mutuo su quattro ha una durata tra i 16 e i 20 anni, mentre il 21% è tra i 21 e i 25 anni. A livello territoriale, le regioni che nel 2016 hanno registrato le migliori performance sono state la Valle d'Aosta (+29,6%), il Piemonte e il Molise intorno al 16,5% per cento. A chiudere la classifica sono la Liguria e il Friuli Venezia Giulia, regioni con un'alta densità di residenti anziani. In termini di importo richiesto su tutti spicca il Trentino-Alto Adige con una media di quasi 158mila

euro. Seguono il Lazio, dove si superano i 140mila euro, poi Valle d'Aosta e Lombardia, con circa 134mila.

Per quanto riguarda i prestiti, «i volumi nel complesso - segnala Capecchi - sono ritornati ai livelli del 2011». Performance positiva sia per i finalizzati che i personali, con questi ultimi che ritornano in terreno positivo. I primi vedono un +8,2% grazie alle richieste legate all'acquisto di auto e moto. I maggiori incrementi si segnalano in Calabria, Campania e Puglia, mentre c'è un calo in Valle d'Aosta e Marche. Maggiori importi (il valore medio è di 12.500 euro) e con una durata più lunga caratterizzano i prestiti personali, che registrano un +6,2% in un mercato caratterizzato dai passaggi dei contratti da un operatore all'altro in cerca delle migliori condizioni.

enrico.netti@ilssole24ore.com

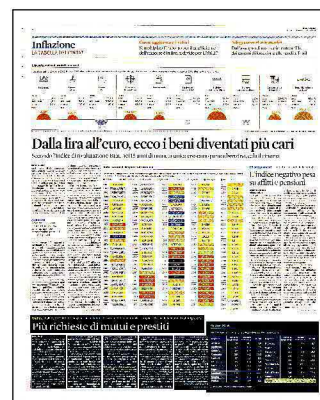
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così nel 2016

Variazione percentuale del numero delle richieste sull'anno precedente

Regione	Prestiti finalizzati	Prestiti personali	Mutui	Regione	Prestiti finalizzati	Prestiti personali	Mutui
Abruzzo	2,8	-0,1	9,8	Piemonte	4,8	3,6	16,7
Basilicata	4,2	-0,6	9,6	Puglia	6,2	-0,6	9,5
Calabria	10,9	0,0	12,0	Sardegna	0,4	-2,3	15,7
Campania	8,5	0,2	10,2	Sicilia	2,6	-0,3	15,6
Emilia R.	3,7	3,3	8,6	Toscana	3,6	2,4	13,6
Friuli V. G.	3,5	0,4	6,8	Trentino A. A.	1,5	10,3	12,4
Lazio	4,7	2,5	10,6	Umbria	0,0	4,8	10,0
Liguria	1,8	3,7	6,3	Valle d'Aosta	-0,6	0,6	29,6
Lombardia	4,9	6,5	10,4	Veneto	4,8	5,0	12,9
Marche	-1,6	-0,2	11,6	ITALIA	8,2	6,2	13,3
Molise	2,8	-1,0	16,5				

Fonte: Eurisc il Sistema Crif di informazioni creditizie



L'ultima beffa sul Ponte dello Stretto

La società dello Stato ricorre contro lo Stato: chiesto un indennizzo di 325 milioni

di **Sergio Rizzo**

Sembra una storia incredibile. Tutta italiana. Che ha il sapore della beffa: lo Stato contro lo Stato davanti a un giudice dello Stato. Il cortocircuito burocratico ha per oggetto il Ponte sullo Stretto di Messina, opera di cui si parla ormai da anni. Ora la concessionaria, controllata dall'Anas (l'Ente nazionale per le strade), chiede al ministero delle Infrastrutture un indennizzo di 325 milioni. Più un eventuale risarcimento.

a pagina 21

La storia

di **Sergio Rizzo**

Ponte di Messina, beffa infinita Ora lo Stato fa causa allo Stato

La concessionaria, controllata dall'Anas, chiede al ministero 325 milioni

Ci dev'essere un virus che infetta la nostra burocrazia. Così potente da arrivare a mettere lo Stato contro lo Stato davanti a un giudice dello Stato. Per averne la prova è sufficiente leggere l'ultima relazione della Corte dei conti sulla vicenda forse più incredibile che abbia attraversato gli ultimi quarant'anni di storia italiana: quella del ponte sullo Stretto di Messina. Morto, sepolto e resuscitato a più riprese, era stato riesumato da Matteo Renzi. Uscito di scena lui, è tornato serenamente nel sepolcro nel quale l'aveva spedito Mario Monti. Ma il cadavere continua a puzzare.

L'indennizzo

Si racconta, infatti, nelle 67 pagine di quella relazione che descrive il groviglio dei contenziosi in cui siamo precipitati, perfino di una causa giudiziaria che oppone la società Stretto di Messina allo Stato italiano. Nella quale la concessionaria già incaricata della realizzazione del ponte, chiede un indennizzo di 325 milioni 750.660 euro. Più un eventuale risarcimento. La ragione? «Il pregiudizio — sottolinea la stessa società — scaturito

dalla mancata realizzazione dell'opera, indotta dal venir meno della convenzione di concessione».

La richiesta di indennizzo è stata presentata al ministero delle Infrastrutture, sottolinea la Corte dei conti, ancor prima della messa in liquidazione della Stretto di Messina. E da allora non c'è stato verso di farle cambiare idea. A quanto pare, anzi, non ci hanno nemmeno provato. Scrivono i giudici contabili: «Non risultano iniziative intraprese dal ministero, oltre quelle di resistenza in sede giudiziaria, al fine di superare il contrasto con la concessionaria. Nell'adunanza del 24 novembre 2016 la posizione conflittuale delle parti si è confermata ancora una volta».

Sarebbe uno dei tanti episodi legali in cui l'amministrazione pubblica finisce invischiata per non aver rispettato i patti. Se non fosse per un particolare: che la società Stretto di Messina è dello Stato italiano, esattamente come il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il suo capitale è per l'81,85% in mano all'Anas, la società pubblica delle strade, e il restante 18,15% è suddiviso fra le Ferro-

vie dello Stato italiane (13%), la Regione Calabria (2,575%) e la Regione siciliana (2,575%). Dunque è lo Stato che fa causa allo Stato.

I costi sostenuti

Ma c'è di più. E cioè che la Stretto di Messina è già costata per il suo mantenimento in vita e le progettazioni, i 300 e passa milioni richiesti ora come indennizzo. Denari, precisa la Corte dei conti, versati con «gli aumenti di capitale deliberati nei precedenti esercizi e finanziati esclusivamente con risorse pubbliche». I soldi chiesti, dunque, sono stati già abbondantemente pagati. E pagarli di nuovo costituirebbe quindi «una mera duplicazione di costi, con ulteriore aggravio sui saldi di finanza pubblica».

Una situazione surreale, nella quale com'è del tutto evidente, i contribuenti possono soltanto rimetterci ancora più soldi. Oltre a quelli chiesti dal general contractor Eurolink: circa 700 milioni, di cui 301 per le spese sostenute e 329 per danni. C'è poi la causa con il project management consulting, l'americana Parsons Transportation, che rivendica 90 milioni. Quindi quella con il monito-

re ambientale, per cifre più modeste (dell'ordine del milione).

Liquidazione in ritardo

Già ballano, dunque, 800 milioni. Senza contare, ovviamente, spese legali che immaginiamo astronomiche, il tempo perso, il costo delle insidie burocratiche e i denari necessari per mantenere la liquidazione in vita. E qui si apre un altro bel capitolo. La società Stretto di Messina è stata messa infatti in liquidazione il 15 aprile 2013 dal governo di Enrico Letta, affidando l'incarico a un pezzo da novanta della burocrazia: Vincenzo Fortunato, ex capo di gabinetto di Giulio Tremonti. Ma con una legge che stabiliva una durata tassativa della procedura. Un anno preciso. Questo per evitare le lungaggini che sempre accompagnano le liquidazioni con l'obiettivo di mantenerle in vita più a lungo possibile. Ebbene, quell'anno è scaduto da quasi tre e siamo ancora a carissimo amico. Con la società che dal 2013 al 2015 è costata poco meno di 13 milioni. Considerando i tempi con cui procedono le liquidazioni in questo Paese, il rischio che la faccenda vada

avanti ancora per svariati anni è molto consistente. Tanto che la Corte dei conti, nell'evidenziare questa anomalia, non può fare a meno di sollecitare a dar-

si una mossa. Senza trascurare la necessità di «un'incisiva iniziativa da parte delle strutture ministeriali affinché si riappropri delle proprie competen-

ze». Già, perché è stata eliminata anche la struttura del ministero che seguiva l'operazione. Il risultato è che ora si naviga a vista. Mentre gli unici

che ci vedono bene sono coloro che hanno tutto l'interesse a incassare e quelli che vorrebbero far durare il più possibile questa assurda agonia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri dell'opera

LE NUOVE STIME

2 miliardi di euro

L'ipotesi sui soldi che potrebbero essere investiti direttamente dallo Stato

3,9 miliardi di euro

Il costo «vivo» del Ponte

8 miliardi di euro

Il costo se l'opera venisse realizzata tutta da privati (aggiungendo 4 miliardi di oneri finanziari, gli interessi alle banche finanziatrici)
 Corriere della Sera



La società è in liquidazione dal 2013: ma da allora è costata 13 milioni

700

i milioni di euro chiesti dal general contractor Eurolink per spese e danni

90

i milioni rivendicati dal project management consulting, la Parsons Transportation



G7 a Taormina, Cantone dà l'allarme

Il capo dell'Anticorruzione contro gli appalti senza bando previsti dal decreto del governo

ALESSANDRA ZINITI

PALERMO. Il prefetto Riccardo Carpio, nominato commissario governativo alla vigilia di Natale, mette subito le mani avanti: «Non faremo nessuna cattedrale nel deserto, solo le opere necessarie che dovranno essere concluse in tempo per essere utilizzate. Per essere chiari: nulla da completare dopo». Ma le due elipiste per gli elicotteri che porteranno i capi di Stato in una Taormina off limits per i turisti, la ristrutturazione del Palazzo dei congressi per i meeting delle delegazioni, il manto autostradale della Catania-Messina, il basolato nuovo della strada che porta al Teatro greco e di quelle della "zona rossa" e il piano dell'arredo urbano, questo bisognerà farlo e alla svelta in vista del G7 in programma il 26 e 27 maggio. E visto che mancano solo quattro mesi e che non esiste ancora neanche un elenco definitivo delle opere, il governo ha deciso di procedere con procedure negoziate senza bando. Una scelta che ha fatto saltare sulla sedia il presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone: «E' una deroga che trovo molto pericolosa e che non è mai stata fatta, neanche per il terremoto. E' inutile nascondere, i lavori si faranno in Sicilia e i rischi di infiltrazioni ma-

fiose per le gare del G7 ci sono e sono oggettivi».

Quindici milioni di euro per le opere e 25 per i servizi chiavi in mano del vertice mondiale. Questa la spesa prevista dal Consiglio dei ministri. Ma mentre il bando per i servizi è già stato pubblicato dalla Consip con 21 aziende selezionate, per le opere da realizzare non sarà esperita alcuna gara e la scelta di chi li eseguirà non passa neanche dalle mani dei prefetti. Da qui l'allarme che Cantone ha lanciato a margine della sua audizione in Commissione Bilancio alla Camera. «Sono procedure assolutamente semplificate che consentono l'affidamento senza limiti di importo semplicemente con cinque preventivi. Questa deroga ci preoccupa perché è la prima che viene fatta ad un codice dei contratti che ideologicamente nasceva con l'idea che deroghe non ce ne sarebbero più dovute essere».

Quattro mesi sono pochi, pochissimi per realizzare anche solo l'indispensabile. Dei cantieri la cui partenza era stata

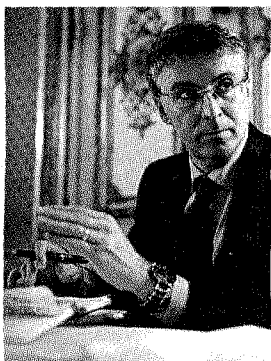
annunciata fin dai primissimi giorni dell'anno, non c'è ancora al-

cuna traccia. «Io lavoro su progetti, nella maggior parte dei casi datati, che vanno aggiornati. Il codice degli appalti richiede una progettazione esecutiva ed è a quella che in questi giorni stiamo lavorando senza sosta. Solo dopo passeremo alla definizione delle opere fattibili e necessarie, agli appalti e alla partenza dei cantieri» taglia corto il commissario Carpio.

A far aumentare il rischio di infiltrazioni mafiose, segnala Cantone, il fatto che ad affidare i lavori non saranno né il prefetto Carpio né il capo della struttura di missione Alessandro Modiano ma i provveditori alle Opere pubbliche di Palermo e Messina. «La valutazione antimafia del prefetto - avverte il presidente dell'Anticorruzione - arriverà quando i lavori sono già fatti. Il rischio credo sia oggettivo, non ci possiamo nascondere dietro a un dito. Devo dire che, visto quello che è accaduto, pure se i lavori si facessero a Milano non sarebbe molto diverso. Ma a maggior ragione se si fanno in Sicilia». E allora? Cantone insiste per le gare. «Se si abbreviano i tempi e si fa un meccanismo particolarmente veloce si possono comunque fare delle gare. Bisognerà individuare un prefetto che si farà carico di effettuare i controlli in tempi velocissimi, perché i controlli antimafia non potranno non essere fatti».

IN PRODUZIONE RISERVATA

“Deroga molto grave, non è stata fatta neanche per il terremoto. Siamo in Sicilia e il rischio mafia c'è”



PRESIDENTE DELL'ANAC
Raffaele Cantone, ex pm, è dal 2014 presidente dell'Autorità nazionale anti corruzione, istituita dal governo Renzi



23 Gen 2017

Paesaggio, ok definitivo al regolamento che semplifica i permessi «di lieve entità»

Antonello Cherchi

Raggio d'azione più ampio per l'autorizzazione paesaggistica semplificata. Venerdì 20 il Consiglio dei ministri ha infatti approvato in via definitiva il regolamento che estende i casi in cui il via libera per gli interventi nelle zone vincolate può essere ottenuto con procedure più snelle e tempi ridotti.

Si tratta di un provvedimento atteso da tempo e che ha avuto diverse fasi di messa a punto. In teoria, sarebbe dovuto arrivare due anni fa, perché la norma che lo ha previsto - l'articolo 12 del Dl Cultura 83/2014 - aveva stabilito che avrebbe dovuto veder la luce entro la fine del 2014.

Il provvedimento va ad aggiungersi al decreto 139 del 2010, che ha fatto da battistrada nella materia e che aveva già indicato 39 interventi di lieve entità per i quali si può ricorrere all'autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il regolamento approvato venerdì compie però un passo avanti. Non solo amplia il novero degli interventi di lieve entità che possono usufruire di procedure veloci, ma - così come richiesto dallo stesso articolo 12 del Dl 83 - individua le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è necessaria e indica quelli per i quali il via libera paesaggistico può essere regolato anche attraverso accordi di collaborazione tra il ministero, le regioni e gli enti locali. In entrambi i casi deve trattarsi di interventi di lieve entità.

Con il regolamento approvato ieri si completa il quadro del sistema di autorizzazioni delineato dall'articolo 12, il quale - oltre a essere intervenuto ulteriormente sugli interventi di lieve entità - ha anche dettato nuovi criteri sulle procedure delle soprintendenze quando sono chiamate a esprimersi su progetti che riguardano le aree protette.

Per garantire l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti, la norma del Dl 83 ha previsto che i pareri e i nullaosta paesaggistici possano essere riesaminati - d'ufficio o su segnalazione delle amministrazioni interessate - da apposite commissioni di garanzia, le quali devono esprimersi entro dieci giorni. In caso di silenzio, l'atto si intende confermato.